

Delibera n. 37 del 7 maggio 2015

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativa al procedimento avviato con Delibera n. 24/2015 del 12 marzo 2015.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

nella sua riunione del 7 maggio 2015;

VISTO

l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTI

in particolare, i commi 2 e 3 del citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011 e, specificamente:

- la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede «*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)*»;

- la lett. b) del comma 2, ai sensi del quale l'Autorità provvede «*a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori*»;

- la lett. i) del comma 2, che, con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, stabilisce che l'Autorità provvede «*a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri*

di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura»;

- la lett. l) del comma 2, che dispone: *«l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481»;*

- la lett. f) del comma 3, la quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *«ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti;*

- la lett. i) del comma 3, ai sensi della quale l'Autorità *«ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, (...) di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti»;*

-la lett. m) del comma 3, la quale prevede che l'Autorità *«nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata»;*

VISTO

l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, *«irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie»* non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 154.937.069,73;

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, 689, recante “Modifiche al sistema penale” ;
- VISTO** il decreto legislativo dell’8 luglio 2003, n. 188, recante “*Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria*”;
- VISTA** la Delibera dell’Autorità n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il “*Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse*”, e in particolare l’art. 8, ai sensi del quale gli atti di regolazione sono efficaci dal giorno della pubblicazione sul sito internet dell’Autorità;
- VISTA** la Delibera dell’Autorità n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, recante il “*Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità*”;
- VISTA** la Delibera dell’Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 5 novembre 2014, in materia di “*Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie*”, e in particolare le misure di regolazione contenute nell’Allegato;
- VISTA** la Delibera dell’Autorità n. 24/2015, del 12 marzo 2015, in pari data pubblicata sul sito internet dell’Autorità e comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), di “*Avvio del procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all’inottemperanza alle misure di regolazione immediatamente esecutive, concernenti l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, di cui alla Delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014*”;
- CONSIDERATO** che con la suddetta Delibera n. 24/2015, l’Autorità ha avviato nei confronti di RFI un procedimento sanzionatorio per l’inottemperanza alle seguenti misure di regolazione, immediatamente esecutive, contenute nella Delibera n. 70/2014:
- misura 1.6.2 (in materia di accordi quadro): non risulta esplicitamente specificato nel PIR 2015 - edizione dicembre 2014 né nei successivi aggiornamenti di febbraio 2015 e marzo 2015, quanto previsto al punto c) della misura, riguardante la possibilità di accesso per il titolare di accordo quadro al 100% della capacità disponibile in assenza di altre richieste;
 - misura 2.6.1 (in materia di assegnazione della capacità): non risulta trasmesso all’Autorità entro il 31/12/2014 un documento informativo relativo alle tracce orarie;
 - misura 8.6.1 (in materia di condizioni di accesso ai servizi): le informazioni richieste nella misura 8.6.1 non risultano attualmente desumibili dal

combinato delle informazioni contenute negli allegati al PIR 2015 ed in PIR Web né da un distinto e unico documento;

- misure 9.6.1 e 9.6.2 (in materia di persone a mobilità ridotta - PMR): le tariffe non risultano commisurate al costo marginale del servizio;
- misura 10.6.1 (in materia di assegnazione di spazi pubblicitari, desk informativi, aree per la fornitura di servizi automatizzati alla clientela): la previsione, contemplata nel PIR 2015 – edizione dicembre 2014, di riservare alle imprese ferroviarie richiedenti spazi idonei, si riferisce solo a BSS e desk informativi e per assistenza alla clientela, e non anche ai servizi di biglietteria non automatici, a servizi di accoglienza, e ai servizi di assistenza diversi dai desk mobili, come invece richiesto dalla misura;
- misura 10.6.3 (in materia di criteri che vanno rispettati nei contratti tra imprese ferroviarie e gestore della stazione, concernenti individuazione di *Service Level Agreements*, canoni orientati ai costi, durata pluriennale dei contratti): i criteri indicati dalla misura stessa non sono inseriti nel PIR 2015;

CONSIDERATO che in data 26 marzo 2015, presso gli Uffici dell’Autorità si è svolta l’audizione di RFI, richiesta dalla stessa con nota del 17 marzo 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1125/2015, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, della delibera n. 24/2015, e convocata con nota prot. n. 2015/1134 del 18 marzo 2015;

CONSIDERATO che con nota del 10 aprile 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1621/2015, RFI ha rappresentato la propria posizione con riferimento a ciascuna delle violazioni indicate nella delibera n. 24/2015, presentando, al riguardo, una proposta di impegni;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1644/2015 del 15 aprile 2015 l’Autorità ha richiesto a RFI chiarimenti e integrazioni con particolare riferimento a

- 1) descrizione in dettaglio degli obblighi che l’operatore si dichiara disposto ad assumere;
- 2) costi previsti;
- 3) tempi di attuazione;

CONSIDERATO che con nota del 20 aprile 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1820/2015, RFI ha precisato la propria proposta di impegni;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1939/2015 del 28 aprile 2015 l’Autorità ha richiesto a RFI di comunicare eventuali esigenze di riservatezza o di segretezza relativamente alle informazioni contenute nella proposta di impegni;

CONSIDERATO che con nota del 4 maggio 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 2059/2015, RFI ha comunicato che il testo delle proprie note relative alla proposta di impegni “*non contiene informazioni o dati da considerare riservati o segreti*”;

CONSIDERATO

che le note presentate da RFI recano una proposta contenente i seguenti impegni, relativi alle contestazioni di cui alla delibera n. 24/2015, per la violazione delle sotto indicate misure di regolazione, contenute nella delibera n. 70/2014:

- 1) misura 8.6.1: implementazione delle informazioni relative agli impianti nella sua disponibilità nel sistema PIR Web entro il 30 giugno 2015;
- 2) misure 9.6.1 e 9.6.2: avvio, entro il 20 maggio 2015, di un tavolo tecnico con le imprese operanti nel settore passeggeri volto a approfondire la tematica di una differenziazione delle tariffe in funzione delle peculiarità infrastrutturali di ogni stazione oggetto del servizio di assistenza alle PMR;
- 3) misura 10.6.1: la proposta di impegno risulta articolata nei seguenti punti:
 - garanzia, nelle stazioni integralmente gestite da RFI, della fruibilità anche di spazi per servizi di biglietteria non automatica e di assistenza/accoglienza collocati in posizione di adeguata visibilità ed accessibilità;
 - integrazione del PIR, con l'edizione dicembre 2015, previa consultazione delle imprese ferroviarie, mediante l'inserimento di informazioni sugli spazi destinati ai servizi di biglietteria non automatica e accoglienza/assistenza in tutte le stazioni in cui due operatori ferroviari erogano i propri servizi, nonché prevedere i relativi schemi di contratto tipo, con l'aggiornamento del PIR 2014 e 2015, da realizzare entro il 30 giugno 2015;
 - assunzione, da parte di RFI, del ruolo di "focal point", al quale ciascuna impresa ferroviaria si può rivolgere anche quando il gestore dell'infrastruttura non coincide con il gestore della stazione, adottando una specifica procedura improntata a principi di equità e non discriminazione. Quest'ultima sarà sottoposta all'attenzione dell'Autorità e alla consultazione delle imprese ferroviarie interessate entro il 15 maggio 2015, per poi confluire, a valle del ricevimento delle osservazioni, nell'aggiornamento del PIR 2014 e 2015, da realizzare entro il 30 giugno 2015. Nell'ambito di tale procedura RFI sarà l'unica destinataria delle richieste degli spazi di cui trattasi e assumerà la responsabilità della fase istruttoria e della materiale consegna degli stessi, ferma restando la competenza dei gestori commerciali delle stazioni interessate, con riferimento alla mera attività negoziale.
- 4) misura 10.6.3: la proposta di RFI distingue due tipologie di servizi in ambito di stazione:
 - i) informazioni concernenti binari e orari di arrivo/partenza dei treni, soppressione, ritardi, posizionamento delle carrozze (ove previsto);
 - ii) messa a disposizione di spazi funzionali all'installazione di BSS/desk, fornitura di servizi di biglietteria non automatici e servizi di accoglienza/assistenza;
 - con riguardo ai servizi sub i), viene proposto l'impegno ad inserire nei contratti di utilizzo dell'infrastruttura l'indice KPI (*Key Performance*

- Indicator*), relativo alla voce “informazioni al pubblico” non inferiore a un livello di gradimento pari all’80% degli utenti, indice derivante dal monitoraggio a cura di una società specializzata individuata attraverso procedura ad evidenza pubblica. Si individua il primo momento utile per l’inserimento del KPI nella sottoscrizione dei contratti di utilizzo per il prossimo orario di servizio (dicembre 2015/dicembre 2016);
- in relazione ai servizi sub ii), RFI propone l’impegno a, a fronte di segnalazioni da parte delle imprese ferroviarie circa possibili eventi che pregiudichino la piena funzionalità degli spazi, a garantire, entro 24 ore dalla segnalazione, gli interventi per il ripristino dell’operatività e, se del caso, a ricollocare gli spazi in questione in altro locale nell’ambito della stazione interessata; RFI propone inoltre l’impegno a garantire, , le eventuali attività di manutenzione straordinaria. Rfi dichiara che i relativi costi saranno funzionali agli interventi di volta in volta richiesti e che l’impegno sarà inserito nei contratti tipo di assegnazione degli spazi, e pertanto la previsione dei predetti servizi sarà inserita in uno specifico aggiornamento del PIR 2014 e del PIR 2015, da realizzare entro il 30 giugno 2015.

CONSIDERATO che le note del 10 e 20 aprile 2015 di RFI non recano una proposta di impegni con riferimento alle contestazioni di cui alla delibera n. 24/2015, relative alle misure 1.6.2. e 2.6.1 contenute nella delibera n. 70/2014.

ATTESO che la mancata presentazione di una proposta di impegni con riferimento alle contestazioni riguardanti la violazione delle misure 1.6.2. e 2.6.1 di cui alla delibera n. 70/2014, comporta la prosecuzione dell’ordinario procedimento sanzionatorio in relazione alle citate contestazioni e pertanto entro il termine finale di 180 giorni dall’avvio del procedimento, salvo il periodo di sospensione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, dalla data del 18 marzo 2015 di convocazione dell’audizione sino alla data del 26 marzo 2015 di svolgimento della stessa, e salvo ulteriori sospensioni ai sensi del predetto regolamento, verrà assunto provvedimento di archiviazione o di irrogazione di sanzione pecuniaria;

RITENUTO che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta relativa agli impegni sopra indicati con i nn. 1), 2) 3) e 4), presentata da RFI con le citate note del 10 e del 20 aprile 2015, concernenti le violazioni contestate con la Delibera n. 24/2015, appare potenzialmente idonea al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure che si assumono violate, attesa anche l’opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell’art. 8, comma 5, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori;

- RITENUTO** che sussistono pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, la proposta di RFI concernente gli impegni sopra indicati con i nn. 1), 2), 3) e 4);
- CONSIDERATO** che rimane comunque impregiudicata la valutazione - da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'art. 8, comma 5 e seguenti, del predetto regolamento - sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla delibera n. 24/2015;
- PRESO ATTO** dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento;
- Su proposta del Segretario Generale;

DELIBERA

1. E' dichiarata ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato con Delibera n. 15/2014, la proposta presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con le note del 10 e 20 aprile 2015, assunte agli atti dell'Autorità rispettivamente al prot. n. 1621/2015 (Allegato 1) e al prot. n. 1820/2015 (Allegato 2), con riferimento agli impegni citati in premessa con i nn. 1), 2), 3) e 4), in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la Delibera n. 24/2015.
2. E' disposta la pubblicazione delle note di cui al punto 1. sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
3. I terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e ammissibili entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata.
4. Le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, dott. Roberto Gandiglio, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento.
6. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. può presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni.

7. La presente Delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo segreteriaacda@pec.rfi.it ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.

Torino, 7 maggio 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi